

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

L'INPS ha provveduto a pubblicare con circolare n. 77 del 26.05.2021 le istruzioni in merito al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali costituito, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 148/2015, con accordo sindacale nazionale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, recepito con decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, che ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali.

Nei casi in cui gli accordi di cui all'articolo 26 del d.lgs n. 148/2015 vengano stipulati in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Pertanto, i datori di lavoro del relativo settore dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali – ai fini dell'obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS.

Si ricorda, anche a titolo del diritto a richiedere le prestazioni, che solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo.

Sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà i datori di lavoro del settore delle attività professionali – individuati da specifici codici ATECO individuati dall'INPS nell'allegato n. 2 della predetta circolare – appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato D.lgs n. 148/2015, **che impiegano mediamente più di tre dipendenti**. Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto interministeriale per la partecipazione al Fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Dette aziende saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione **0S** (zero S) che sarà presente nel "cassetto previdenziale aziende".

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati.

Contributo ordinario

E' dovuto mensilmente al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti**. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti;

- b) un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Anche in questo caso il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti. In relazione agli apprendisti, si sottolinea che il contributo è dovuto solo per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Detto contributo ordinario è dovuto a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore delle attività professionali (marzo 2020) dai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso che, come anticipato, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto interministeriale n. 104125/2019, non saranno più assoggettati all'obbligo contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS).

Contributo addizionale

In caso di erogazione dell'assegno ordinario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto istitutivo, è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Si fa presente che la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al **periodo da marzo 2020 ad aprile 2021**, dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

I datori di lavoro aderenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di marzo 2020 al mese di aprile 2021, dopo avere ottenuto il c.a. "OS" e l'eliminazione del c.a. "OJ", potranno recuperare il suddetto contributo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, come disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con delibera n. 5 del 25 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, indicando l'importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso "L220" (FIS), da valorizzare all'interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato